

04564-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

CARLO ZAZA - Presidente -
LUCA PISTORELLI
GIUSEPPE DE MARZO
FRANCESCO CANANZI - Relatore -
PIERANGELO CIRILLO

Sent. n. sez. 2977/2023
UP - 09/11/2023
R.G.N. 19203/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALESSIO PIERPAOLO nato a FERRARA il 12/12/1997

avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito l'avvocato PASQUALE LONGOBUCCO, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 11 gennaio 2023, riduceva la pena ad anni dodici di reclusione — tenuta in conto la diminuzione per il rito abbreviato richiesto, ma non ammesso rispetto alla originaria ipotesi di omicidio volontario— e confermava nel resto la pronuncia della Corte di assise di Ferrara, che aveva accertato la responsabilità penale di Pierpaolo Alessio in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale, così riqualificata l'originaria ipotesi di omicidio volontario in danno della nonna dell'imputato, Maria Luisa Silvestri.

14

Il delitto, contestato come omicidio volontario, aggravato dall'aver agito in danno dell'ascendente e approfittando della stato di minorata difesa della vittima, si sostanziava nell'aver cagionato, con violenza, la morte della nonna Maria Luisa Silvestri, con condotta consistita nel percuotere la vittima con pugni su tutto il corpo (in particolare, al torace e al capo), nel gettarla a terra e nello scaraventare reiteratamente il capo, con particolare forza ed energia, verso le parti metalliche e lo sterzo dell'autovettura Lancia Ypsilon tg. BK891PY.

2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di Pierpaolo Alessi, consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto al nesso di causalità fra la condotta dell'imputato e l'evento della morte.

In particolare il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione che si riporta alle conclusioni degli esperti medici, erroneamente però ritenendo che tutti abbiano concordato sulla causalità conseguente alla aggressione fisica subita dalla donna e alla cardiopatia della quale era afflitta, tralasciando però che anche uno *stress* minore di quello prodotto dall'azione dell'imputato sarebbe stato in grado di provocare la scarica adrenalinica e, quindi, l'evento morte, come riferito dal consulente di parte.

4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto all'elemento soggettivo del delitto, non avendo la Corte territoriale fatta corretta applicazione del principio che richiede il dolo misto a colpa, sostanzialmente fondandosi sulla *culpa in re ipsa*: il ricorrente richiama di fatto l'orientamento che omologa la fattispecie dell'art. 586 a quella dell'art. 584 cod. pen., per altro evidenziando che la Corte di assise di appello avrebbe prefigurato che l'imputato abbia accettato il rischio dell'evento morte, configurando di fatto il dolo eventuale, mentre difetterebbe la prova della colpa quanto all'evento non voluto.

5. Il terzo e il quarto motivo, strettamente connessi, lamentano il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto all'art. 89 cod. pen.

La sentenza impugnata, dopo aver ripreso gli esiti delle valutazioni tecniche dei consulenti e periti, non ne avrebbe operato una valutazione critica, sottovalutando la tesi sostenuta dal consulente nominato dalla difesa, che richiamava l'esistenza di un disturbo disadattativo nell'imputato, diverso dal disturbo della personalità che la Corte di appello aveva escluso.

Vi sarebbe carenza assoluta di motivazione a riguardo, come pure la motivazione impugnata sarebbe tesa esclusivamente a escludere il vizio totale di mente e non anche quello parziale, invocato dalla difesa, in relazione al disturbo dell'umore diagnosticato dal consulente di parte.

Anche illogico risulterebbe il riferimento alle conclusioni del perito, che attribuiva l'amnesia dell'imputato, quanto ai fatti occorsi, al *blackout* alcolico, senza verificare in concreto se l'imputato sia soggetto incline a bere molto e velocemente.

6. Il quinto e sesto motivo, strettamente connessi, lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 62-*bis* cod. pen., avendo la Corte territoriale incentrato la negazione delle circostanze attenuanti generiche sulla gravità del fatto, ciò in modo contraddittorio, avendo per un verso depotenziato la medesima gravità riducendo la pena, per altro trascurando gli elementi, evidenziati dalla difesa, che avrebbero giustificato l'attenuazione della pena, quali il comportamento processuale collaborativo, il programma psicoterapeutico intrapreso e lo svolgimento di attività lavorativa, la personalità dell'imputato connotata da un disturbo che, anche se non rilevante ai fini del vizio di mente, aveva incidenza ai fini delle attenuanti generiche, violando l'art. 133 cod. pen., che implicherebbe anche la valutazione dello stato emotivo dell'imputato nella relazione con la vittima.

7. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione istruttoria quanto all'esame dei periti, per acclararne il metodo utilizzato, al fine di verificare la sussistenza o meno dello stato dissociativo dell'imputato e trarne le conseguenze in tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena.

8. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-*duodecies* d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.

9. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, e il difensore del ricorrente hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, relativo al nesso di causalità, la Corte territoriale rispondendo al motivo di appello evidenzia, richiamando le conclusioni della sentenza di primo grado, che le cause della morte fossero da rinvenirsi nella aggressione fisica portata dall'imputato e nella cardiopatia di cui soffriva l'anziana donna, tanto che l'evento non si sarebbe verificato in assenza di uno dei due fattori causali.

Risultava decisiva, nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, la essenziale condotta dell'imputato, consistente nello scoppio d'ira e nell'aver inferto i colpi: se in sé non risultavano autonoma causa della morte, in quanto di non particolare gravità, tanto da determinare una astratta prognosi di sette giorni, per quanto fossero stati portati almeno sei colpi anche alla testa, costituivano d'altro canto fattore causale concorrente alla miocardia acuta con edema polmonare, conseguente all'evento traumatico policontusivo.

Quanto alla circostanza che non tutti gli esperti medici abbiano concluso analogamente, deve evidenziarsi che il motivo si articola solo in relazione alla circostanza che la consulente di parte avrebbe riferito che anche uno *stress* di minore durata avrebbe determinato l'attivazione della «cascata di ormoni e di adrenalina... la cascata dello stress... poi ovviamente con le componenti algogene ed emotive anche ... », cosicché non sarebbe stata necessaria l'azione ripetuta da parte dell'imputato per procurare tale esito.

La censura risulta sostanzialmente aspecifica, in quanto non si confronta con la sentenza e con i principi di diritto in materia.

Nella ricostruzione causale anche la deposizione, riportata in ricorso, del consulente di parte si limita a rilevare come una condotta meno intensa di quella tenuta dall'imputato avrebbe condotto al medesimo esito: la valutazione in astratto offerta dalla esperta non giunge ad affermare che l'evento morte si sarebbe verificato a prescindere dalla condotta esterna, cosicché dato il principio della casualità equivalente, del tutto irrilevante ai fini della dinamica causale è quanta parte abbia avuto la condotta dell'imputato nello sviluppo eziologico dell'evento.

In sostanza, poiché il vigente codice penale, nel regolare il rapporto di causalità, ha accolto il principio dell'equivalenza delle cause o della "condicio sine qua non" — secondo cui le cause concorrenti che siano da sole sufficienti a determinare l'evento sono, tutte e ciascuna, causa dell'evento stesso — ne consegue che il nesso di causalità può escludersi solo se si verifichi una causa

autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerare "tamquam non esset" e trovi, nell'attività dello imputato, soltanto l'occasione per svilupparsi; cioè quando detta causa si trovi nella serie causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile; mentre il medesimo nesso non può escludersi allorché la condotta posta in essere dall'imputato abbia anche soltanto accelerato la produzione dell'evento destinato comunque a compiersi (Sez. 5, n. 5249 del 27/03/1991, Rossini, Rv. 187142 - 01).

In concreto fu l'azione dell'imputato, e non altra — e non rileva l'adeguatezza anche di una condotta più tenue — a interagire con lo stato di salute della vittima provocandone la morte. Unicamente l'autonomia del decesso dalla condotta posta in essere dall'imputato, qualora lo stesso fosse stato determinato da un fattore del tutto autonomo e eccezionale, avrebbe escluso il nesso causale. Ma tanto non è stato affermato, per quanto emerge dalle sentenze di merito, da alcuno degli esperti.

Ne consegue la genericità della censura, che non risulta incidente rispetto a quanto ricostruito dalle sentenze di merito e alla regola esplicitata dall'art. 41 cod. pen. della equivalenza delle concause, senza che abbia rilievo, come sembra invece voler intendere il ricorrente, che l'evento si sarebbe verificato anche con altre più tenui spinte causali.

3. Quanto al secondo motivo, relativo all'elemento soggettivo della preterintenzione, la motivazione della Corte di assise di appello risulta condividere e mutuare quanto già affermato dalla Corte di primo grado: i Collegi di merito hanno ritenuto che Alessio abbia agito con preterintenzione, dopo avere escluso che l'imputato avesse accettato il verificarsi eventuale dell'evento morte, come conseguenza della propria azione (sul punto cfr. sentenza di primo grado foll. 27-30), e ciò anche a fronte dell'appello del Pubblico ministero che insisteva sulla configurabilità del dolo eventuale.

In particolare, la Corte di assise di Ferrara escludeva che l'imputato potesse avere percezione dell'alta probabilità del verificarsi dell'evento mortale accettandolo, ritenendo che fosse giunto l'imputato solo alla prova della rappresentazione di un possibile rischio, non accettato però.

A fronte di tale motivazione, fondata sulla sussistenza del dolo dell'imputato quanto al solo agire per percuotere e ledere, deve evidenziarsi come la Corte di assise di appello, confermando e facendo propria la motivazione di primo grado, affronti in modo corretto il profilo di diritto censurato, richiamando l'orientamento ormai consolidato di questa Corte di cassazione.

In sostanza, come osservato di recente — cfr. Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02, in motivazione — oramai consolidato

è l'orientamento di questa Corte per cui l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato.

Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza del delitto in questione, è operata dalla stessa previsione legislativa, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (*ex multis* Sez. 5, n. 28706 del 24/05/2018, Picilli, non massimata; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357; Sez. 5, n. 35582 del 27/6/2012, Tarantino, Rv. 253536; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247267; Sez. 5, n. 13673 del 8/3/2006, Haile, Rv. 234552; Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, Izzo, Rv. 222054).

A fronte di tale consolidato orientamento il ricorrente fa un richiamo all'art. 586 cod. pen. che, seppur generico, di fatto evoca quanto autorevolmente sostenuto da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381 – 01.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che in tema di morte o lesioni, come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.

E però, il richiamo a tale insegnamento, che implica una verifica della colpa in concreto, a fronte di quella in astratto operata dal legislatore, non si confronta con l'eterogeneità fra il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen., non riconducibile alla preterintenzione, e quello ora in esame previsto dall'art. 584 cod. pen.

Elementi distintivi del delitto preterintenzionale sono l'essere un reato unitario e autonomo, avente come elemento caratterizzante l'evento più grave non voluto, che l'ordinamento rende delitto a sé, nuovo e non aggravato, con una forma di responsabilità soggettiva che si pone accanto al dolo e dalla colpa, ma dagli stessi coefficienti soggettivi è diversa e non confondibile: tale distinzione emerge chiara dagli artt. 42, secondo comma, e 43, comma 1, seconda parte, cod. pen.

Seconda caratteristica, ritenuta in dottrina e in giurisprudenza propria ed esclusiva del delitto preterintenzionale, è l'omogeneità della lesione con una progressione lineare fra evento meno grave voluto e evento più grave non voluto: la lesione giuridica progredisce nella stessa direzione, cioè diviene più grave nella

stessa specie o almeno è lesiva dello stesso genere di interessi giuridici, come è per l'omicidio preterintenzionale ove, procurando percosse e lesioni volontarie, segue la morte, accrescendosi così la lesione del bene incolumità-vita della persona fisica.

Diversamente, il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen. non può ritenersi di natura preterintenzionale, perché difetta la maggiore gravità dell'evento non voluto e la necessaria omogeneità dello stesso, che deve solo essere diverso da quello voluto, tanto che la norma incriminatrice contempla il rinvio all'art. 83 cod. pen.

Proprio tali differenze fra le due fattispecie escludono che si ponga un tema di disparità di trattamento a fronte del parametro del principio di eguaglianza, in quanto si tratta di differenti trattamenti per fattispecie diverse e non eguali.

D'altro canto, a questa conclusione perviene Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 - dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386 - 01, che ha affermato come la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo", è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (il caso era quello in cui nel corso di una colluttazione la vittima cadeva a terra e decedeva per "un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico").

In sostanza, secondo questo Collegio, la differenza fra il delitto di omicidio preterintenzionale e quello previsto dall'art. 586 cod. pen., per le descritte difformità, esclude l'incidenza di Sez. U., Ronci sulla preterintenzione, che, quanto all'elemento soggettivo, invece, deve ritenersi, come evidenzia la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, distinto da quello doloso perché «non è esclusivamente doloso», essendo messa a carico dell'autore parte dell'evento, quella non voluta.

D'altro canto, gli artt. 42 e 43 cod. pen. distinguono la preterintenzione (oltre l'intenzione) tanto dalla colpa (contro l'intenzione) che dal dolo (secondo l'intenzione), il che esclude che la prima possa ritenersi frutto di una commistione fra dolo e colpa.

Non di meno, di recente Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Bouimadaghen, Rv. 283016 - 01, ha poi ribadito come l'art. 584 cod. pen. implichi la prevedibilità *ex lege* dell'evento morte rispetto alle lesioni, rilevando però che tale prevedibilità debba essere verificata anche alla luce della collocazione dell'evento letale nell'area di rischio innescata dalla condotta lesiva: collocazione normalmente ravvisabile, ma astrattamente suscettibile di essere messa in discussione in casi limite.

Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 01 ha da ultimo ritenuto che in tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura

allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito.

E bene, anche seguendo tali ultimi approcci giurisprudenziali, la condotta posta in essere dall'Alessio risultava innestata in un contesto fattuale e causale che collocava l'evento morte in un'area di evidente rischio, per altro conosciuta dallo stesso imputato, cosicché se non era accettato come probabile l'evento morte in conseguenza della propria azione, l'imputato aveva contezza de «la cardiopatia di cui la vittima era affetta ed in generale delle non ottimali condizioni di salute della donna» a lui note in quanto « con la nonna conviveva e sapeva, per sua stessa ammissione, del pregresso infarto e del recente ricovero in ospedale per una grave infezione che aveva comportato un lungo ricovero ospedaliero» (fol. 30 sentenza di primo grado).

Tali elementi collocano, quindi, l'evento letale nell'aria di rischio innescata dall'azione dell'imputato. Ciò è certamente fuori discussione, per come la Corte di appello ha ricostruito gli eventi.

Pertanto, a fronte delle censure contenute nel motivo di ricorso, deve confermarsi quanto affermato dalla Corte di merito, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.

4. Il terzo e il quarto motivo sono aspecifici.

A ben vedere la Corte di assise di appello valuta appieno anche la diagnosi proposta dal consulente di parte e la esclude, in primo luogo in ragione della incostanza delle dichiarazioni dell'esperto medico.

La sentenza rende conto di come quest'ultimo abbia indicato plurime diagnosi, percorrendo la storia personale dell'imputato, dapprima riferendo un disturbo disadattativo in età evolutiva, successivamente una depressione, nel periodo successivo alla morte del padre, poi un disturbo dell'umore assimilabile a un disturbo bipolare di tipo due.

A fronte delle osservazioni dei periti, il consulente di parte avanzava l'ipotesi che si trattasse di un disturbo bipolare di tipo due con comportamento ciclotimico, del tutto nuovo rispetto a quanto aveva caratterizzato la situazione del paziente/imputato prima del delitto.

Non è affetta da illogicità manifesta né da omessa motivazione la delibazione della Corte territoriale, che si fonda sulla pluralità di diagnosi offerte dal consulente di parte, oltre che sulla circostanza, con la quale non si confronta il ricorso, che la tesi che Alessio fosse affetto da un disturbo bipolare di tipo due viene smentita dalla inadeguatezza del trattamento farmacologico, che seppur predisposto per

far fronte a tale patologia, non era risultato idoneo a neutralizzare il comportamento violento dell'imputato quando, dopo i fatti per cui è processo, si trovava presso la madre agli arresti domiciliari.

Si verte in tema di prova scientifica, rispetto alla quale la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato, come è nel caso in esame (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 - 01; mass. conf. N. 6754 del 2015 Rv. 262722 - 01).

Anche la doglianza che la Corte di assise di appello non avrebbe valutato il disturbo disadattativo — che sarebbe stato comprovato dalla successiva amnesia riguardo ai fatti del delitto — ma il solo disturbo della personalità, per un verso viene smentito dalla circostanza che del disturbo disadattativo si legge nella ricostruzione della storia clinica operata in sentenza. Per altro verso, la Corte territoriale affronta esplicitamente il tema dell'amnesia come sintomo del disturbo disadattativo, rappresentando come non vi sia prova di un evento a fortissima valenza traumatica antecedente l'aggressione, tale da determinarlo, e l'amnesia stessa risulterebbe inoltre spiegata dallo stato di alterazione alcolica riscontrata dalla percentuale rinvenuta nel sangue dell'imputato, quindi non astrattamente ipotizzata.

In sostanza emerge una analisi attenta e approfondita delle conclusioni del consulente di parte, oggetto di una disamina argomentata e non manifestamente illogica.

Infine, il ricorso non si confronta con la motivazione impugnata, nella parte in cui, che a differenza di quanto dedotto, si riferisce non al vizio totale di mente, bensì esplicitamente anche al vizio parziale, come si legge al fol. 11.

I motivi sono pertanto in parte aspecifici in parte manifestamente infondati.

5. Il quinto e sesto motivo, strettamente connessi, non tengono in conto che anche a fronte degli elementi positivi indicati in ricorso, in vero valorizzati proprio per accogliere il motivo di appello in merito alla riduzione della pena, la Corte territoriale ne abbia individuati di altri che deponevano negativamente e che

costituivano fattore ostativo alla attenuazione della pena ex art. 62-*bis* cod. pen., in particolare con riferimento alle modalità dell'azione delittuosa: la pluralità dei colpi, l'aver ignorato l'affetto e la comprensione sempre trovati nella nonna e l'esistenza della relazione parentale, la furia aggressiva che proseguiva nonostante la donna fosse ormai del tutto passiva e presentava indici progressivi di incoscienza, sono elementi ostativi congruamente richiamati.

E bene, tale valutazione esclude che in sede di legittimità possa rilevarsi una motivazione manifestamente illogica, tanto più che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (*ex multis* e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Ed è proprio ciò che la Corte territoriale ha fatto, uniformandosi al consolidato orientamento testè indicato.

Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi.

6. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione istruttoria, quanto all'esame dei periti per acclararne il metodo utilizzato, al fine di verificare la sussistenza o meno dello stato dissociativo dell'imputato e trarne le conseguenze in tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena.

A ben vedere la Corte di assise di appello esclude la necessità di una nuova escussione dei periti, rilevando l'adeguatezza di quella svolta in primo grado. Si tratta di una motivazione adeguata al rigetto dell'istanza, sia in ragione della circostanza che proprio la motivazione che conduceva a escludere il vizio di mente

si fondava, sia in primo che in secondo grado, su una accurata analisi della deposizione dei periti e del confronto della tesi di costoro con quello dell'esperto di parte; per altro verso, pur a fronte della sussistenza di una più che adeguata motivazione di rigetto, va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

8. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 09/11/2023

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi



Il Presidente
Carlo Zaza

